

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Bando regionale 2016

Tipo di operazione 6.1.01 *‘Insediamento dei giovani agricoltori’*

Tipo di operazione 4.1.02 *‘Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori’*

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 6.1.01

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 6.1.01
3. Insediamento
4. Beneficiari
5. Condizioni di ammissibilità Impresa agricola
6. Condizioni di ammissibilità Azienda agricola
7. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale
8. Commissione per l'accertamento della sufficiente capacità professionale
9. Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) - Contenuti e condizioni di ammissibilità
10. Criteri per verificare che l'importo del premio sia integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda
11. Criteri per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda
12. Sostenibilità economico-finanziaria del PSA
13. Aree di intervento
14. Entità dell'aiuto
15. Risorse finanziarie
16. Criteri di priorità domanda di premio

Sezione II - Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 4.1.02

17. Riferimenti normativi
18. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.02
19. Beneficiari
20. Condizioni di ammissibilità del PI
21. Tempi di realizzazione del PI
22. Spese ammissibili
23. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
24. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
25. Criteri di priorità domanda di contributo
26. Risorse finanziarie

Sezione III - Procedimento e obblighi generali

27. Competenze, domande di aiuto e pagamento e relative procedure
28. Controlli
29. Vincoli di destinazione
30. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni
31. Obblighi informativi
32. Disposizioni finali

Elenco Allegati

1. Definizione di microimprese e piccole imprese;
2. Schema di PSA;
3. Elenco Comuni svantaggiati;
4. Indicazioni tecniche per definizione del concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda;
5. Elenco investimenti pluriennali soggetti a demarcazione con OCM Ortofrutta;
6. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
7. Schema di PI - Relazione tecnica illustrativa;

8. Relazione descrittiva progetto per pubblicizzazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013;
9. Individuazione Responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca;
10. Documentazione necessaria ai fini della richiesta alla prefettura competente di informazione antimafia;
11. Tabelle di riduzione dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni.

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione, per l'anno 2016, agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 6.1.01 "Insediamento dei giovani agricoltori" nonché per il tipo di operazione 4.1.02 "Ammodernamento delle aziende di giovani agricoltori", nelle ipotesi di attivazione in forma integrata (cosiddetto "Pacchetto giovani").

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione di entrambi i tipi di operazione e disciplina la presentazione delle domande di aiuto e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 6.1.01

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3530 *final* del 26 maggio 2015 (di seguito PSR), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, come modificato dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9759 *final* del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;
- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare art. 19, comma 1) lettera a), i);
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

2. Obiettivi del tipo di operazione 6.1.01

Il tipo di operazione 6.1.01 persegue l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

3. Insediamento

Ai fini del presente bando, l'avvio del processo di insediamento è identificato nel momento di apertura della partita IVA, o in quello di modifica societaria nell'ipotesi di insediamento del giovane in società preesistente. Ciò deve avvenire inderogabilmente entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di premio.

Il processo di insediamento comprende altresì ulteriori fasi, quali l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'INPS, e si intende concluso a seguito della piena attuazione del PSA; la fase di attuazione del PSA dovrà inderogabilmente risultare avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio, ma non oltre 9 mesi decorrenti dalla data di concessione del premio.

Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

Qualora il giovane non si insedi come unico capo dell'impresa, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata, come meglio precisato al successivo punto 4.7.

4. Beneficiari

Possono essere beneficiari del presente bando persone fisiche che si insediano in agricoltura assumendo la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta e presentano domanda di premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all'azienda agricola (PSA) oggetto d'insediamento (di seguito indicati come "giovani agricoltori").

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:

- 4.1. essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 40 anni;
- 4.2. essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali, quali meglio precisate al successivo punto 7). Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 807/2014, fermo restando il necessario assolvimento dell'obbligo scolastico vigente, potrà essere concessa la possibilità di raggiungere tale requisito entro il termine previsto per la realizzazione del PSA. In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 tale termine non potrà in ogni caso risultare superiore a 36 mesi dalla data di concessione del premio;
- 4.3. essere impiegato nell'azienda agricola in misura prevalente: detto impegno si considera rispettato qualora il beneficiario non ricavi da eventuali attività lavorative extra-aziendali (ovvero quelle attività lavorative non connesse alla gestione dell'azienda agricola oggetto dell'insediamento) un reddito annuo lordo superiore a 6.500 Euro per gli insediati in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (quale definita al successivo punto 13) o a 5.000 Euro per gli insediati nelle altre zone;
- 4.4. essere regolarmente iscritto all'INPS – gestione agricola, quale imprenditore agricolo secondo le indicazioni previste all'ultimo paragrafo del presente punto 4;
- 4.5. impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno sei anni,

decorrenti dal momento dell'insediamento medesimo; nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del giovane non sono consentite operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni societarie, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla norma comunitaria;

4.6. essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;

4.7. soddisfare una delle seguenti condizioni per il riconoscimento del primo insediamento:

4.7.1. il giovane agricoltore acquisisce la titolarità di una impresa agricola mediante l'apertura di partita IVA come ditta individuale;

4.7.2. se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di **società semplice** (s.s.) e di **società in nome collettivo** (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella **società in accomandita semplice** (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

4.7.3. se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle **società a responsabilità limitata** (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione)

e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella **Società per azioni** (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella **Società cooperativa** il/i giovani agricoltori dovranno essere soci ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella **Società in accomandita per azioni**, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà essere esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del/dei soci giovani non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Si precisa altresì che, qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale, fermi restando gli obblighi già assunti dal giovane precedentemente insediato relativamente alle comunicazioni preventive e alla verifica del mantenimento delle dimensioni aziendali. A questo proposito, la dimensione aziendale congrua sarà verificata dal rispetto della dimensione economica minima espressa in Standard Output con riferimento al numero dei insediati, che dovrà ricomprendere il giovane sotto vincolo ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013;

- 4.8. impegnarsi a corrispondere alla definizione di "Agricoltore in attività" entro 18 mesi dalla data di insediamento, in relazione ai requisiti definiti dalla disciplina nazionale e dalle circolari applicative;
- 4.9. mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.3, 4.4, e 4.8 per almeno sei anni dalla data dell'insediamento;
- 4.10. rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

Le condizioni 4.1., 4.2, 4.5, 4.6 e 4.7 debbono essere soddisfatte al momento della domanda, la condizione 4.3 dal primo anno solare completo successivo a quello di presentazione della domanda (e comunque con riferimento ad attività lavorative esercitate

successivamente all'insediamento), la condizione 4.4 entro il termine di realizzazione del PSA relativamente alla iscrizione INPS agricola.

Il giovane e l'impresa dovranno inoltre avere una posizione previdenziale regolare (possedendo la regolarità contributiva). In particolare in fase di istruttoria sulla domanda di sostegno si farà la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa generale, e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate). In fase di istruttoria della domanda di pagamento finale il requisito verrà verificato nuovamente con riferimento all'iscrizione ad una posizione previdenziale agricola quale imprenditore agricolo (possedendo altresì la regolarità contributiva), oltre che la regolarità contributiva su altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate.

5. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

L'impresa agricola al momento della domanda deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 5.1. risultare iscritta ai registri della CCIAA; qualora al momento della domanda di aiuto l'iscrizione ai registri della CCIAA non risulti perfezionata, dovrà risultare almeno inoltrata dal beneficiario debita richiesta di iscrizione, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto;
- 5.2. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
- 5.3. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 5.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata; a tale proposito si precisa che, anche in caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 15462 del 4 dicembre 2012, avente ad oggetto "Regolamento regionale 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale - Ridefinizione dell'allegato A", risultando pertanto completamente digitalizzato;
- 5.5. rientrare in una delle seguenti definizioni di impresa, di cui all'All. 1) del Reg. (UE) n. 702/2014:
 - 5.5.1. "microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
 - 5.5.2. "piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

Le condizioni per la valutazione del presente requisito sono riportate nell'Allegato 1 al presente bando;

- 5.6. in caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale;
- 5.7. in caso di impresa operante nel settore lattiero caseario, la stessa dovrà risultare in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione di prelievo.

6. Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, al momento di presentazione della domanda deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 6.1. risultare di dimensione economica (espressa in Standard output – di cui al successivo punto 11.) non inferiore a 12.000 Euro se in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (quale definita al successivo punto 13.), a 15.000 Euro nelle altre zone. Qualora più giovani si insedino contestualmente nella medesima azienda, detta dimensione minima è da moltiplicare per il numero degli insediati richiedenti il premio;
- 6.2. risultare di dimensione economica (espressa in Standard Output) non superiore a 250.000 Euro.

7. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale

La sufficiente capacità professionale di cui al precedente punto 4.2 viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 7.1. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 7.1.1. titolo universitario: laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse; con riferimento alle lauree, l'elenco dettagliato è riportato al successivo punto 16.1.1.);
 - 7.1.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 7.2. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 7.2.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 7.2.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 7.2.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 7.2.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 7.2.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 7.2.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 7.2.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 7.2.8. normativa fiscale;
- 7.3. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 7.4. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 7.2. e 7.3. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame sostenuto dinnanzi ad apposita Commissione di cui al punto successivo.

8. Commissione per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

La Commissione, istituita con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, avrà durata per l'intera programmazione 2014-2020.

9. Piano di sviluppo aziendale (PSA) - Contenuti e condizioni di ammissibilità

Il PSA dovrà essere redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 2 al presente bando e presentato contestualmente alla domanda di premio di primo insediamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio. Detta condizione sarà verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 9.1.1. in caso di azioni volte ad espandere l'azienda agricola, si farà riferimento alla data di stipula dei contratti giustificativi del possesso dei nuovi terreni (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della domanda);
- 9.1.2. nel caso di acquisto di terreni e/o fabbricati produttivi (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della domanda), si farà riferimento alla data della proposta formale di acquisto;
- 9.1.3. in caso di previsione di frequenza a corsi di formazione aggiuntivi a quelli necessari per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale, si farà riferimento alla data di avvio degli stessi;
- 9.1.4. in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, si farà riferimento alla data del documento di trasporto (DDT) o alla fattura accompagnatoria o alla data di pagamento di eventuali acconti/anticipi, se antecedente. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA e del PI, quali onorari di professionisti e consulenti;
- 9.1.5. nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente.

Il mancato rispetto anche solo di una tra le suddette condizioni o il mancato rispetto del termine di realizzazione del PSA riportato nella decisione di concessione determina la inammissibilità del PSA nel suo complesso e conseguentemente la decadenza della domanda di premio, nonché di quella di contributo eventualmente collegata in modalità "pacchetto giovani".

Il PSA dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici, incluso il mercato di riferimento, la strategia commerciale e l'integrazione con il territorio, l'organizzazione (del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso);
- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti al miglioramento della sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento a:
 - fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore con particolare riferimento alle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il PSA dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;
 - investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono-programma);
- ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale.

Per risultare ammissibile il PSA dovrà inoltre:

- dimostrare che il premio/i premi saranno integralmente utilizzati per lo sviluppo dell'azienda (vedi successivo punto 10);
- dimostrare il conseguimento di un incremento di dimensione economica aziendale al termine del PSA (vedi successivo punto 11);
- evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste tramite previsioni economico-finanziarie adeguatamente sviluppate in base alle indicazioni di cui al successivo punto 12;
- prevedere che il/i giovane/i saranno conformi alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento;
- conseguire un punteggio di merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al successivo punto 16.2, non inferiore a 4 punti.

Durante il periodo di vigenza del PSA l'impresa non potrà presentare ulteriori PI a valere sul tipo di operazione 4.1.01.

9.2. PLURALITÀ DI INSEDIAMENTI

In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima impresa si prevede la presentazione di un unico PSA, che dovrà evidenziare l'apporto di ogni singolo beneficiario al processo di sviluppo stesso.

Non è consentito il coinsediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del PSA, fatti salvi i casi di forza maggiore.

9.3. DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSA

Il PSA dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 9.3.1. ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo;
- 9.3.2. non saranno attribuibili punteggi per azioni cui non sia correlata alcuna spesa tra quelle previste nel PSA;
- 9.3.3. l'ipotesi di Standard Output conseguibile al termine del PSA dovrà essere verificabile sulla base delle colture/consistenza zootecnica effettivamente costituenti il Piano colturale aziendale nell'ultimo anno di attuazione considerato del PSA.

9.4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PSA

Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 12, 24 o 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione del premio. Il termine massimo di 36 mesi risulta comunque improrogabile. Si sottolinea come anche in caso di PSA sviluppato su soli 12 mesi la D.E. *ex post* dovrà basarsi sul Piano Colturale effettivamente attuato in anno successivo a quello 2016; analogamente, in caso di consistenza zootecnica, si dovrà comunque fare riferimento alla consistenza zootecnica media di un anno successivo a quello considerato per determinare la situazione di partenza.

In sede di presentazione del PSA, il beneficiario definisce la durata prevista sulla base delle azioni da intraprendere e dei requisiti da soddisfare.

9.5. ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE

Con riferimento al PSA sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative:

- 9.5.1. qualora al PSA sia collegato un Piano di Investimenti (PI) che faccia riferimento ad investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a 24 mesi dall'insediamento per adeguare l'azienda a detti requisiti; la rispondenza a tale termine sarà verificata in sede di accertamento finale sulla completa e corretta realizzazione del PSA o, in caso di richiesta di anticipo, prima dell'erogazione dello stesso; in caso di riscontro negativo il premio ed il contributo saranno revocati e gli importi eventualmente già liquidati saranno recuperati;
- 9.5.2. in caso di azienda con produzioni viticole, al termine del PSA questa dovrà aver effettuato eventuali nuovi impianti/reimpianti nel rispetto del vigente regime autorizzatorio;
- 9.5.3. qualora il PSA preveda l'accesso integrato al tipo di operazione 4.1.02 dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla valutazione della relativa domanda di finanziamento. La decadenza della domanda sul tipo di operazione 6.1.01 costituirà motivo dell'inammissibilità della domanda correlata sul tipo di operazione 4.1.02 e della revoca del contributo eventualmente già concesso.

10. Criteri per verificare che l'importo del premio sia integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda

La necessaria dimostrazione che il premio/i premi saranno integralmente utilizzati per lo sviluppo dell'azienda sarà verificata in sede di istruttoria di ammissibilità sulla base delle previsioni del/dei beneficiari.

In sede di accertamento della effettiva e corretta implementazione del PSA le spese complessivamente sostenute per l'attuazione dello stesso dovranno risultare di importo pari o superiore a quello del/dei premi percepiti sulla base dei documenti di spesa che dovranno essere allegati alla domanda di pagamento finale. Tutti gli importi computati a tale scopo si intendono al netto di IVA.

Si intendono sostenute per l'attuazione del PSA le spese collegate alle azioni previste dal PSA stesso; nel caso degli investimenti finanziati mediante accesso al "pacchetto giovani" in modo combinato con il tipo di operazione 4.1.02, la spesa sostenuta dovrà essere considerata **al netto dell'importo del contributo percepito, ovvero:**

$$[\text{Importo premi}] \leq \{[\text{Importo complessivo PSA}] - [\text{Contributo PI}]\}$$

Nel caso in cui per sviluppare l'attività il PSA preveda l'ampliamento aziendale, se è prevista la stipula di nuovi contratti di affitto i relativi canoni potranno essere computati limitatamente a quelli effettivamente pagati nel periodo di vigenza del PSA stesso; se è previsto l'acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati strumentali all'attività agricola), potranno essere computate le rate dei relativi mutui o comunque gli importi effettivamente

pagati nel medesimo periodo. La quantificazione dei relativi valori congrui deve essere stimata coerentemente a quanto previsto al successivo punto 27.7 *Congruità della spesa*.

Non sono considerate spese correlate allo sviluppo aziendale quelle relative a beni di consumo/fattori di produzione ad utilità semplice, inclusi i capi da ingrasso. Non potranno altresì essere considerate utilmente le spese per macchinari, attrezzature ed impianti usati, né gli acquisti di beni mobili/immobili già costituenti l'azienda agricola oggetto dell'insediamento.

11. Criteri per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda

L'incremento di Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in Standard Output (o Produzione Standard), si valuta in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PSA presentato dal giovane contestualmente alla domanda di aiuto.

L'incremento di D.E. dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la D.E. di partenza e quella conseguita successivamente al completamento del PSA. Detta D.E. sarà calcolata per la situazione *ex ante* sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale unico e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione *ex post* in base alla situazione prevista e conseguita ad avvenuta realizzazione del PSA.

Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

Il Piano Colturale di riferimento per il calcolo è quello già presentato e validato ai fini della Domanda Unica PAC o comunque inserito e validato sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA, riferito all'annata agraria in corso (2016) e dovrà essere relativo a tutte le particelle risultanti in possesso dell'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno. In caso di successive rettifiche apportate al Piano Colturale, sarà necessario controllare che le colture effettivamente realizzate nel corso dell'anno soddisfino comunque i parametri che hanno dato luogo alla concessione del premio e contribuito alla determinazione del tetto di spesa ammissibile a contributo, procedendo alle eventuali rideterminazioni in diminuzione, o alla completa revoca degli aiuti, ove ne ricorrano le condizioni.

La consistenza zootecnica al momento della domanda si intende quella media risultante nell'anno precedente la presentazione della domanda stessa (in caso di insediamento in azienda già ad indirizzo zootecnico, con permanenza del codice stalla attribuito da ASL); se indisponibile, o nei casi in cui detta consistenza media – anche in costanza di codice di stalla – risulti oggettivamente e motivatamente diversa (es. divisioni familiari, altre situazioni in cui il codice stalla sia relativo a più imprese) si farà riferimento a quella risultante al momento di presentazione della domanda.

La tabella di concordanza tra i codici coltura/allevamento attribuiti da AGREA per la presentazione del Piano Colturale e i codici coltura/allevamento per i quali l'Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA ha elaborato il valore regionale di Standard Output saranno approvati con specifico atto dirigenziale.

Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non

potranno essere computati.

Nelle more della predisposizione di uno specifico strumento (Servizio WEB), il richiedente potrà valutare la D.E. indicativa della propria azienda utilizzando l'applicazione WEB disponibile previa registrazione gratuita sul sito dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA, al seguente link: <http://www.rica.inea.it/classce/>

Le indicazioni per un corretto uso di tale strumento saranno approvate con specifico atto dirigenziale.

Il requisito si ritiene verificato allorché, in sede di accertamento di avvenuta realizzazione di tutti gli interventi programmati nel PSA, le colture/allevamenti previsti risultino effettuati secondo le previsioni.

12. Sostenibilità economico-finanziaria del PSA

Il PSA deve necessariamente evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste.

A tal fine il PSA dovrà contenere una specifica relazione, debitamente sviluppata, dalla quale si evinca come le prospettive reddituali aziendali conseguenti all'attuazione del PSA consentiranno di coprire i costi annuali di gestione previsti, inclusi i pagamenti dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione degli investimenti.

13. Aree di intervento

Il tipo di operazione 6.1.01 è applicabile su tutto il territorio regionale.

Lo status di insediamento in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (area svantaggiata di cui alla Direttiva 75/268/CEE), di cui all'Allegato 3 al presente bando, sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno della zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno della zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici.

Lo status di “**azienda ricadente in area interna**” sarà riconosciuto quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area interna;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area interna.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE⁽¹⁾, la localizzazione economicamente prevalente degli interventi previsti nel PSA individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

L'individuazione delle aree interne valorizzabili per l'attribuzione del relativo punteggio verrà definita con successivo atto regionale.

14. Entità dell'aiuto

Il premio avrà un valore pari a 50.000 Euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 30.000 Euro nelle altre zone.

15. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando relativamente al tipo di operazione 6.1.01 ammontano ad Euro 18.212.213,00.

16. Criteri di priorità domanda di premio

La valutazione di merito della domanda di premio e del PSA si baserà sui seguenti criteri di priorità:

16.1. Criteri di priorità riferiti al beneficiario

A	Insedimento in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici		30
B	Azienda ricadente in area interna		5
C	Titolo di studio ad indirizzo agricolo	diploma triennale	c1 3
		diploma quinquennale	c2 5
		laurea di primo livello	c3 7
		laurea magistrale (o 3+2)	c4 9
D	Adesione misura 1 del PSR 2014-2020	(per formazione NON collegata al conseguimento della sufficiente capacità professionale)	2
E	Impresa che utilizza a fini agricoli aree potenzialmente urbanizzabili (PSC) da riclassificare o già riconvertite in aree agricole		1,5

16.1.1. in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera C** si fa riferimento alle seguenti tipologie:

diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 270/2004:

CLASSE L02	Lauree in Biotecnologie
CLASSE L13	Lauree in Scienze biologiche
CLASSE L25	Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
CLASSE L26	Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
CLASSE L32	Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
CLASSE L38	Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sotto indicate classi di laurea previste dal DM 270/2004:

CLASSE LM06	Lauree Magistrali in Biologia
CLASSE LM07	Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie
CLASSE LM42	Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria
CLASSE LM60	Lauree Magistrali in Scienze Naturali
CLASSE LM69	Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
CLASSE LM70	Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari
CLASSE LM73	Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
CLASSE LM 75	Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio

CLASSE LM86	Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
-------------	---

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa. Le relative informazioni sono reperibili al link ministeriale: <http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli>.

- 16.1.2. in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera D**, si precisa che lo stesso è attribuibile esclusivamente nel caso di adesione ad attività formativa prevista dalla Misura 1, per formazione aggiuntiva rispetto a quella eventualmente necessaria al raggiungimento della sufficiente capacità professionale. L'iscrizione e l'effettiva partecipazione al corso, il quale dovrà risultare coerente con l'esigenza formativa già esplicitata nel PSA, saranno verificate in sede di accertamento finale sulla completa e corretta attuazione del PSA stesso. Potranno essere valutati positivamente anche gli attestati di partecipazione con esito positivo relativi a corsi rientranti nelle proposte inserite nel Catalogo Verde, ma non finanziati per carenza di risorse.
- 16.1.3. in relazione all'attribuzione del **punteggio di cui alla lettera E**, si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui l'impresa, al momento di presentazione della domanda di sostegno:
 - 16.1.3.1. abbia aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole;
 - 16.1.3.2. utilizzi a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili riconvertite in aree agricole.

16.2. Criteri di priorità riferiti al PSA

	OBIETTIVO	azione	specificazioni		cod. azione	p.ti attribuibili	MAX p.ti attribuibili
D	sostenibilità energetica	produzione <u>per autoconsumo</u> di energia da fonti rinnovabili	(NO colture dedicate)		d	2	2
E	sostenibilità ambientale	efficienza impianti irrigui			e 1	0,5 p.ti / 5% efficienza per impianti Alta Efficienza. (vedi Tab. punto 16.2.1)	9
		bioedilizia	utilizzo di materiali certificati <i>ad hoc</i> produzione <u>per autoconsumo</u> di energia da fonti rinnovabili riscaldamento acqua mediante pannelli solari sistemi frangivento/frangisole (filari alberi/siepi,tettoie) sistemi per una corretta ventilazione naturale sistemi per la cattura (es. Serre) / accumulo (es. materiali pesanti) radiazione solare sistemi di coibentazione e tenuta aria sistemi di recupero/riutilizzo acqua /calore riduzione dell'inquinamento elettromagnetico indoor	<input type="checkbox"/>	e 2	il punteggio è attribuito in ragione di: 2 punti per 3-4 elementi 4 punti per 5-6 elementi 6 punti per 7 elementi ed oltre	6
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
	realizzazione fasce tampone	<input type="checkbox"/>	e 3	4			
	creazione aree umide/bacini di fitodepurazione	<input type="checkbox"/>	e 4	3			

			<p>quinte di verde per mascherare nuovi edifici</p> <p>interventi atti a diminuire la dispersione di prodotti fitosanitari: piazzole di lavaggio con raccolta acque, acquisto di macchinari con dispositivi antideriva, ecc.</p> <p>realizzazione interventi per aumentare la capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici oltre i limiti di legge, con copertura per limitare le emissioni in atmosfera</p> <p>in caso di realizzazione di drenaggi sotterranei: realizzazione di interventi su superficie pari a quella recuperata (impianti arborei o siepi su terreno agricolo, sistemi di recupero e riutilizzo acque nell'ambito dell'azienda)</p> <p>introduzione in azienda di agricoltura di precisione per diminuire impiego fertil./prod.fito – attrezzature idonee agricoltura conservativa ("agricoltura blu")</p>	<input type="checkbox"/>	e 5	1	5
				<input type="checkbox"/>	e 6	4	
				<input type="checkbox"/>	e 7	5	
				<input type="checkbox"/>	e 8	3	
				<input type="checkbox"/>	e 9	2	
F	Qualità delle produzioni	Acquisizione <i>ex novo</i> di certificazioni riferite a sistemi di certificazione volontari:	rintracciabilità di filiera (ISO 22005); carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067; Valutazione ciclo di vita (LCA) UNI EN ISO 14040:2006 e 14044:2006; environmental footprint (PEF) secondo la metodologia di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013.		f 1	1	7
		Interventi riferibili ad adesione/potenziamento produzioni afferenti a sistemi qualità regolamentati	biologico		f 2	4	
			DOP, IGP; VQPRD		f 3	3	

			SQNPI; SQNZ; QC		f 4	2	
G	Diversificazione attività	significativa diversificazione dell'orientamento produttivo	introduzione nuova coltura/allevamento con rif. all'ordinamento produttivo di partenza, con incidenza minima del 15% rispetto incidenza [Standard Output nuova coltura-allevamento] / [S.O. Complessivo iniziale]		g 1	3	3
		introduzione <i>ex novo</i> di attività connesse prima non esercitate	introduzione agriturismo introduzione fattorie didattiche produzione e vendita energia da fonti rinnovabili (NO colture dedicate) trasformazione prodotti aziendali lavorazione/confezionamento/vendita diretta prodotti aziendali		g 2 g 3 g 4 g 5 g 6	1 1 2 3 1	5
H	Benessere animale	cambio sistema di allevamento / di stabulazione + estensivo			h 1	6	6
		aumento superfici stabulazione/capo rispetto minimi di legge			h 2	4	

		miglioramento zone di mungitura/parto (ovicapri) o pavimenti (suini)			h 3	4	
		Introduzione attrezzature (spazzole, tappetini, impianti ventilazione/condizionamento, sistemi di alimentazione/monitoraggio salute automatizzati)			h 4	2	
I	Livello incremento Standard Output	calcolato sull'incremento di S.O. :	$[(S.O. \text{ finale}) - (S.O. \text{ iniziale})] / [S.O. \text{ iniziale}]$		i	1-30% = 1; > 30% = 2;	2

16.2.1. In relazione all'azione **e 1**, il punteggio è attribuito in funzione dei valori di efficienza idrica dell'impianto considerato, quale risultante dalla seguente tabella:

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza Percentuale	Classe di efficienza
12	Spruzzatori sovrachiuma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70	A
13	Spruzzatori sottochiuma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	A

16.2.2. In relazione alle azioni **e 3**, **e 4**, **e 5** il punteggio è attribuito per elementi che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste per il tipo di operazione 4.4.03 del PSR 2014-2020;

16.2.3. In relazione alle azioni **f 2**, **f 3** ed **f 4**, il punteggio è attribuito se il PSA prevede che a consuntivo la certificazione sia posseduta e che ci siano state azioni riconducibili ai sistemi certificati, inclusa la certificazione stessa; in particolare:

- il riferimento dell'azione **f 2** si intende ai prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- il riferimento dell'azione **f 3** si intende alle produzioni
 - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
 - indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/spirits/>);
 - vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (<http://ec.Europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).
- il riferimento dell'azione **f 4** è a produzioni
 - SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>);
 - SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID>;
 - QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute – Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>);

Pertanto, con riferimento ai diversi regimi, devono essere conseguite entro il termine di realizzazione del PSA:

- a) l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tranne che per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- b) l'emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- c) l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013.

16.2.4. In relazione all'azione **g 1**, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera "significativa diversificazione dell'orientamento produttivo" l'introduzione di una nuova coltura/allevamento (con riferimento all'ordinamento produttivo di partenza) che abbia incidenza minima del 15% in base al rapporto [Standard Output nuova coltura-allevamento] / [S.O. Complessivo iniziale] es. se S.O. iniziale = 100 Euro, a conclusione del PSA almeno 15 Euro nello S.O. finale dovranno risultare apportati dalla nuova coltura/specie zootecnica, che non potrà risultare semplicemente sostitutiva di una di quelle precedentemente attuate/allevate.

16.2.5. In relazione all'azione **g 6**, in sede di verifica finale della corretta implementazione del PSA il punteggio si considererà confermabile solo in presenza di regolare registrazione/autorizzazione del Comune / (AUSL, se dovuta) competente.

II Sezione - Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 4.1.02

17. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3530 *final* del 26 maggio 2015 (di seguito PSR), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, come modificato dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9759 *final* del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;
- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

18. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.02

Il tipo di operazione 4.1.02 interviene, in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01, a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo sviluppo, il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle loro aziende agricole intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale e, ove ne ricorra il caso, rispondendo alle esigenze di conformarsi a normative comunitarie cogenti - incluse quelle sulla sicurezza sul lavoro - a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi successivi all'insediamento.

La coerenza con i suddetti obiettivi è riconosciuta nel caso in cui gli investimenti del PI proposto comportino un concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola in base a quanto indicato nell'Allegato 4 al presente bando.

19. Beneficiari

Sono beneficiarie del tipo di operazione 4.1.02 le imprese agricole dei giovani agricoltori che all'atto della domanda di premio di cui al tipo di operazione 6.1.01 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente punto 9.

20. Condizioni di ammissibilità del PI

Per risultare ammissibile il PI dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- 20.1. avere un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (vedi precedente punto 13.) e 20.000 Euro nelle altre zone. Detta condizione dovrà risultare rispettata anche in sede di accertamento sulla effettiva realizzazione degli interventi. Per il computo della spesa minima nel caso di imprese aderenti ad OP - AOP, si considerano anche gli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo dell'OP in conseguenza della demarcazione di cui al successivo punto 22.1;
- 20.2. in caso di investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento siano scaduti: detta fattispecie dovrà essere identificata chiaramente nel PSA e la realizzazione di tali investimenti dovrà risultare completata improrogabilmente entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento, pena la perdita di ammissibilità del PSA e del PI e la conseguente revoca degli aiuti concessi;
- 20.3. conseguire un punteggio di merito pari o superiore ad una soglia minima, sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo punto 25.2; detta soglia minima è fissata per il presente bando in 5 punti.

21. Tempi di realizzazione del PI

La tempistica di realizzazione del PI dovrà essere coerente con il crono-programma delle azioni e degli investimenti contenuto nel PSA.

Qualora il PI preveda un termine di realizzazione degli investimenti antecedente a quello previsto per la completa realizzazione del PSA, il relativo contributo non risulterà comunque liquidabile prima che la corretta e completa realizzazione del PSA stesso sia stata positivamente verificata.

22. Spese ammissibili

Saranno ammissibili al contributo le spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio regionale quali:

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di

professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10 % delle stesse;

- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa ammissibile a contributo per investimenti materiali.

Tutti gli investimenti contenuti nel Piano di Investimenti (PI) dovranno essere stati previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato.

Nel caso specifico delle imprese operanti in settori rientranti nell'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli di cui al Reg. UE n. 1308/2013, è altresì vigente la seguente demarcazione:

22.1. OCM - Settore Ortofrutta:

Il PSR 2014-2020 prevede la possibilità di attivare la Misura 4 a livello di:

- aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole fungicole socie di OP/AOP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 300.000,00 Euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti;
- aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP per:
 - investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (quali precisati nell'Allegato 5 al presente bando) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 100.000,00 Euro (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM;
 - investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (di cui all'Allegato 5 al presente bando) con una dimensione finanziaria superiore a 30.000 Euro, ad esclusione delle macchine generiche che verranno finanziate esclusivamente nel PSR.

22.2. OCM – settore Vitivinicolo

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano esclusi sul tipo di operazione 4.1.02 i seguenti interventi:

- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a micro, piccole e medie imprese;
- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
- vendemmia in verde.

Sono ammissibili sul tipo di operazione 4.1.02 tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole.

22.3. OCM Apicoltura

Sono ammissibili sul tipo di operazione 4.1.02 gli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

I Programmi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per l'acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari.

23. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PI, quali onorari di professionisti e consulenti;
- è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
- risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi.

Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti investimenti:

- 23.1. investimenti oggetto di altri aiuti pubblici, inclusi quelli finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che godono di tariffe incentivanti;
- 23.2. impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore al fabbisogno medio aziendale annuo;
- 23.3. impianti per produzione di energia elettrica da biomasse per i quali non sia garantito l'utilizzo di almeno il 20% dell'energia termica;
- 23.4. impianti per produzione di energia elettrica da biomasse alimentati con colture dedicate;
- 23.5. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 23.6. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 508 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- 23.7. gli interventi riferiti all'agriturismo;

- 23.8. gli interventi finalizzati alla produzione aziendale di birra, pane ed altri prodotti non ricompresi nell'Allegato I al Trattato UE;
- 23.9. realizzazione/manutenzione straordinaria di pozzi;
- 23.10. impianti di irrigazione;
- 23.11. realizzazione di invasi ad uso irriguo;
- 23.12. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- 23.13. acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
- 23.14. acquisto, manutenzioni ordinarie di fabbricati produttivi;
- 23.15. acquisto di dotazioni usate e acquisto con la formula del leasing;
- 23.16. IVA;
- 23.17. investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a fattori di produzione agricola;
- 23.18. spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall'Allegato 6 al presente bando.

Limitazioni specifiche

Settore Ortofrutta:

- gli impianti di frutteti e di specie non arboree a carattere pluriennale finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate presenti nei "Disciplinari di produzione integrata" della Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale di categoria CAC "Bollino blu" per le varietà di drupacee e di categoria CAC per le varietà di pomacee. L'elenco delle varietà "Bollino blu" impiegabili, definito dalla Regione, sarà disponibile nel sito ER Agricoltura e pesca alla voce "Disciplinari di produzione integrata" nella pagina "Norme tecniche di coltura frutticole, vite, ulivo". In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 Luglio 2009, l'autoproduzione di varietà di drupacee (innesto in campo) è consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato;
- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono escluse dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Settore Suinicolo:

Sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il “Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico”.

24. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato attribuendo:

- 5.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale espressa in Standard Output per i primi 100.000 Euro di dimensione economica;
- 3.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la parte di standard output eccedente i 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro. La dimensione economica si intende espressa con arrotondamento al migliaio.

E' data facoltà all'impresa di presentare un PI di importo superiore al massimale di spesa ammissibile, fermo restando che detto importo verrà ricondotto al massimale riducendo in misura proporzionale la spesa ammissibile di ogni singolo investimento previsto.

L'aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del **40%** della stessa nel caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, al **50 %** negli altri casi.

25. Criteri di priorità domanda di contributo

Il punteggio complessivamente attribuibile al PI, che costituisce parte integrante del punteggio complessivo attribuibile alla domanda di premio collegata alla domanda di contributo "pacchetto giovani" è determinato sulla base degli elementi di seguito specificati:

25.1. Criteri di priorità riferiti al soggetto beneficiario

- a) imprese operanti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici: 1 punto (attribuibile solo se il centro aziendale oggetto di intervento ricade nella zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- b) imprese aderenti direttamente o indirettamente ad Organizzazioni di Produttori e Organizzazioni Interprofessionali (si specifica che si fa riferimento ad imprese aderenti direttamente o indirettamente ad OP/OI al momento di presentazione della domanda di sostegno): il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti funzionali alle produzioni per le quali opera l'adesione all'OP di riferimento] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di: **1,5** punti = se la spesa per investimenti funzionali al prodotto conferito ad OP è compresa tra 20-50% della spesa totale del PI; **3** punti = se la spesa dedicata al prodotto conferito ad OP è compresa tra 51 - 80% della spesa totale del PI; **5** punti = se la spesa dedicata al prodotto conferito ad OP è compresa tra 81 - 100% della spesa totale del PI.

Nel caso specifico di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI (20.000 euro), dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente bando, qualora da

realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Analogamente, nel caso di adesione ad OI, nei confronti della quale non vige un vincolo di conferimento, il punteggio è attribuibile qualora la stessa risulti coerente con il settore di attività oggetto del PSA.

25.2. Criteri di priorità riferiti al PI

- a) rispondenza a fabbisogni specifici e prioritari riferiti ai singoli settori quali individuati nella Tabella inserita in calce. Il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti prioritari per settore] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di: **1** punto = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 30-50% della spesa totale del PI; **3** punti = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 51 - 80% della spesa totale del PI; **5** punti = se la spesa per investimenti prioritari è compresa tra 81 - 100% della spesa totale del PI.
Per l'attribuzione del punteggio in caso di investimenti riferibili a più settori, l'investimento sarà considerato afferente al settore maggiormente rappresentativo in riferimento alla composizione dello Standard Output aziendale previsto a conclusione del PSA;
- b) investimenti dedicati a produzioni integrate, al settore biologico e/o a prodotti a qualità regolamentata: il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti funzionali alle produzioni di qualità] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di: **2** punti = spesa per investimenti funzionali al prodotto di qualità compresa tra 20-50% della spesa totale del PI; **4** punti = spesa dedicata al prodotto di qualità compresa tra 51 - 80% della spesa totale del PI; **6** punti = spesa dedicata al prodotto di qualità compreso tra 81 - 100% della spesa totale del PI. Si precisa che per la definizione delle produzioni integrate, del settore biologico e dei prodotti a qualità regolamentata si fa riferimento a quanto già dettagliato al precedente punto 16.2.3;
- c) progetti e-skill (acquisto sw in modalità integrata con la Misura 1, realizzazione di siti web): **1** punto;
- d) investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro (ammissibili esclusivamente se previsti dal PSA come tali e realizzati coerentemente alle disposizioni regolamentari - vedi precedente punto 9.5.1): il punteggio è attribuito in funzione del rapporto esistente tra **[spesa riferita agli investimenti considerati] / [spesa totale ammissibile PI]**, espresso in valore % e considerando la spesa al netto della voce "spese generali". Il punteggio è attribuito in ragione di **2** punti = spesa dedicata > 20%;
- e) priorità per PI con spesa ammissibile fino a 250.000 Euro, innalzata a 400.000 Euro se PI totalmente destinato a impianto di trasformazione dei prodotti aziendali o afferente a settore zootecnico bovino/suinicolo: **3** punti.

f) progetti che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti ad un "saldo zero" relativamente al consumo di suolo nel caso prevedano la realizzazione di strutture:

- demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato con riduzione (min. 20%) della superficie impermeabilizzata: **5** punti;
- demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato senza riduzione superficie impermeabilizzata ("saldo zero"): **3** punti;
- demolizione totale e ricostruzione su sedime già edificato, con aumento della superficie precedentemente impermeabilizzata: **1** punto;

Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio la ricostruzione potrà avere luogo anche con delocalizzazione in ambito aziendale, a condizione che la superficie oggetto di demolizione venga adeguatamente recuperata (bonificata). Sono escluse le mere ristrutturazioni di edifici esistenti, finalizzate a migliorarne la funzionalità/modificarne la destinazione d'uso. Sono altresì esclusi i progetti ove la riduzione della superficie edificata risulti compensata dall'eventuale aumento delle superfici accessorie complessivamente interessate dall'intervento (es. piazzali), quale risultante dalla Tavola di invarianza idraulica. Nel caso di PI relativi a pluralità di immobili, il punteggio è attribuito con riferimento alle superfici cumulate;

g) valenza ambientale del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell'impatto ambientale, interventi di efficientamento energetico, etc.): attribuibile solo in caso di assegnazione del relativo punteggio sul PSA e se incidenza spesa con valenza ambientale rispetto al totale del progetto > 80 % : **2** punti;

Tabella fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori:

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
PRODUZIONE															
AMBIENTE															
Incentivare l'agricoltura di precisione legata alla difesa colturale e all'uso razionale degli altri input di processo										x					
Incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti mediante il superamento dei livelli minimi imposti dalla direttiva nitrati, il razionale utilizzo delle risorse idriche, la riduzione delle emissioni in atmosfera e la gestione sostenibile dei reflui;			x	x	x			x							

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
	Incentivare l'introduzione di sistemi a supporto delle decisioni aziendali per garantire una agricoltura maggiormente sostenibile										x				
Incentivare progetti di riconversione verso tipologie di allevamento maggiormente ecostenibili;			x												
Incentivare tecniche colturali basso impatto ambientale										x			x		
Incentivare un utilizzo più razionale dei pascoli in un'ottica di migliorare la sostenibilità ambientale				x							x				
INNOVAZIONE															
Incentivare gli impianti di essiccazione aziendale;							x								
Incentivare il miglioramento della meccanizzazione in un'ottica di minor impatto ambientale e miglioramento qualitativo delle produzioni										x				x	
Incentivare l'adozione di sistemi produttivi innovativi quali l'agricoltura di precisione e i sistemi di supporto decisionali													x		
Incentivare l'introduzione di innovazioni tecnologiche in campo informatico, negli allevamenti, e nei processi produttivi;			x		x			x	x						
Incentivare la razionalizzazione dei processi di raccolta e stoccaggio							x			x			x	x	
Incentivare la realizzazione di strutture protette, <i>screen house</i> e la loro automazione												x			x
Incentivare l'introduzione di nuovi prodotti vivaistici															x
Incentivare progetti per l'innovazione di processo e di prodotto a livello di caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo;	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	
QUALITA'															
Incentivare il benessere degli animali e la garanzia dei requisiti sanitari oltre i limiti di legge, in un'ottica di cambiamenti climatici in atto e futuri			x	x	x	x		x							

Imprese Agricole	ACETO	API E MIELE	AVIC. / UOVA	CARNI BOVINE	CARNI SUINE	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
Incentivare il miglioramento delle attrezzature per la fienagione funzionali al miglioramento qualitativo							x								
Incentivare il miglioramento delle fasi di produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti	x	x													
Incentivare interventi di prevenzione e protezione contro avversità biotiche e abiotiche								x	x	x	x	x		x	x
Incentivare la differenziazione dei prodotti stoccati in funzione di classi omogenee;													x		
Incentivare la filiera corta				x	x						x			x	
Incentivare la protezione delle greggi dai predatori, il benessere degli animali, e l'ottenimento di requisiti igienico-sanitari oltre i termini di legge;											x				
Incentivare la qualità dei prodotti, e l'introduzione di sistemi di certificazione compresi quelli di processo										x			x		
Incentivare l'adeguamento della fase di essiccazione e selezione in funzione di conseguire migliori garanzie sanitarie e caratteristiche del prodotto;													x		

26. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando relativamente al tipo di operazione 4.1.02 ammontano ad Euro 12.552.427,00.

Sezione III - Procedimento e obblighi generali

27. Competenze, domande di aiuto e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si è insediato.

Nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

27.1. *Presentazione delle domande*

Le domande di premio a valere sul tipo di operazione 6.1.01 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sul tipo di operazione 4.1.02 potranno essere presentate a decorrere dal **30 maggio 2016** e fino al **16 settembre 2016** con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA.

Le domande di premio dovranno risultare presentate entro e non oltre 12 mesi dalla fase iniziale del processo di insediamento (vedi precedente punto 3.).

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

27.2. *Documentazione da allegare alla domanda di premio/contributo*

Al fine di consentire la corretta compilazione della domanda, al momento di presentazione della stessa il fascicolo aziendale nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole dovrà essere stato costituito (o aggiornato, nel caso di insediamento in società esistente) in formato digitalizzato nel rispetto di quanto previsto dalla Determina dirigenziale n. 15462 del 4 dicembre 2012. La domanda dovrà essere corredata dal Piano di Sviluppo Aziendale comprensivo dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità:

- a) Piano degli Investimenti (PI) supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti, redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 7 al presente bando, qualora il richiedente intenda accedere anche al tipo di operazione 4.1.02;
- b) dichiarazione relativa a titoli di priorità:
 - titolo di studio posseduto, precisando i dati dell'istituto, anno scolastico o accademico di rilascio (qualora non presente nel fascicolo aziendale);
 - adesione alla Misura 1: dichiarazione che il giovane intende aderire o ha aderito ad attività formativa prevista dalla Misura 1, per formazione aggiuntiva rispetto a quella eventualmente necessaria al raggiungimento della sufficiente capacità professionale. L'iscrizione del giovane e la successiva attività formativa svolta coerentemente con quanto previsto nel PSA saranno verificate in sede di accertamento finale sulla corretta e completa attuazione del PSA stesso;
 - progetto relativo ad eventuali azioni giustificative dei punteggi legati all'obiettivo E-*Sostenibilità ambientale*;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico del richiedente, con gli estremi del titolo di studio conseguito e dell'Istituto scolastico che lo ha rilasciato;
- d) copie in estratto dei libri di stalla/carico-scarico utili alla verifica della consistenza zootecnica aziendale da considerare ai fini del calcolo della dimensione economica aziendale, esclusi gli allevamenti bovini e quelli ovicaprini per i quali la registrazione in BDN sia effettuata con le modalità già vigenti per la specie bovina;

- e) preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni e relativo quadro di raffronto, nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente a quanto disposto al successivo punto 27.7. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- f) copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- g) computo metrico estimativo delle opere edili redatto coerentemente con quanto previsto al punto 27.7. Si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- h) computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente a quanto previsto al punto 27.7. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia realizzato mediante prestazione volontaria di manodopera aziendale, si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui sono affidate forniture varie dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- i) disegni progettuali ed eventuali layout. In caso di interventi edili il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio;

- j) per gli investimenti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- k) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) /pre-valutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato; nel caso in cui l'ente competente risulti la Regione, l'autorizzazione dovrà comunque risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio in sede di istruttoria sarà fatto d'ufficio;
- l) per tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - e l'Ente che lo ha rilasciato);
- m) per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA;
- n) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;**
- o) tavola di invarianza idraulica, qualora non già allegata al progetto edilizio, in caso di richiesta punteggio di cui al punto 25.2- lett. f);
- p) relazione descrittiva sintetica progetto D.Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato 8 al presente bando.
- q) dichiarazione relativa alla condizione di essere impresa di dimensione micro - o piccola impresa, con riferimento alla disciplina ed al *format* riportati nell'Allegato 1.

Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere **j), k) ed l)** non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il **18 novembre 2016** al Servizio Territoriale di riferimento, **pena la decadenza della domanda**, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

27.3. Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al

perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda di premio e della eventuale domanda di contributo collegata.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di premio e dell'eventuale domanda di contributo collegata sarà determinato:

- il punteggio spettante sulla base dei criteri di cui al precedenti punti 16.1 e 16.2 (criteri di priorità tipo di operazione 6.1.01.);
- nel caso di domanda di accesso al "Pacchetto giovani", l'ulteriore punteggio spettante in base ai criteri di priorità relativi al beneficiario ed al PI, di cui ai precedenti punti 25.1 e 25.2.

Come previsto dalle rispettive schede di misura, sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità riferiti ai suddetti punteggi:

- per risultare ammissibile, il PSA dovrà conseguire un punteggio di merito pari a o superiore ad una soglia minima, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al precedente punto 16.2, che per il presente bando è fissata in **4** punti;
- per risultare ammissibile, il PI dovrà conseguire un punteggio di merito pari o superiore ad una soglia minima, sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente punto 25.2, che per il presente bando è fissata in **5** punti;
- la domanda di ogni singolo beneficiario non potrà conseguire un punteggio complessivo inferiore a **6 punti**.

Il **punteggio complessivo** viene pertanto determinato dalla sommatoria dei seguenti punteggi:

- a) punteggio conseguito sulla base dei criteri di priorità stabiliti per il tipo di operazione 6.1.01 riferibili al beneficiario;
- b) punteggio conseguito sulla base dei criteri di priorità stabiliti per il tipo di operazione 6.1.01 riferibili al PSA;

e, in caso di adesione al "pacchetto giovani":

- c) punteggio attribuibile in virtù dei criteri di priorità del tipo di operazione 4.1.02 relativi al beneficiario;
- d) **1/3 del punteggio** attribuibile in virtù dei criteri di priorità del tipo di operazione 4.1.02 relativi al PI, fino ad un massimo di 9 punti. Il punteggio è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

A parità di punteggio, sarà riconosciuta precedenza alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile^[1] ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

¹ **imprese a prevalente partecipazione femminile:** sono considerate tali: a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono entro il 9 gennaio 2017 a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari i suddetti atti.

La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari entro il 16 gennaio 2017.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna, mentre i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali sono riportati all'Allegato 9, nel quale sono altresì indicati anche gli uffici preposti all'istruttoria e presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Sulla base della graduatoria generale i Servizi Territoriali competenti procederanno alla concessione del premio e dell'eventuale contributo collegato al PI nei limiti della disponibilità finanziaria di ciascun tipo di operazione, fermo restando che l'ultimo premio e/o PI che si collochi in posizione utile al finanziamento seppur parziale sarà comunque finanziato integralmente.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento del solo premio o del solo contributo, il giovane avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

27.4. Assunzione della decisione individuale di concessione del premio e dell'eventuale contributo

La decisione individuale di concessione del premio e dell'eventuale contributo sarà subordinata sia al raggiungimento dei requisiti eventualmente non posseduti al momento della domanda e per i quali sia dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando, quanto alla completa e corretta realizzazione del PI e del PSA nei termini e modalità previsti.

Il Servizio Territoriale competente provvederà a dare formale comunicazione al beneficiario ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio PI / PSA ai sensi del presente bando, pena la revoca del contributo.

27.5. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del premio/contributo

Entro la data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del premio e dell'eventuale contributo per la conclusione del PSA e dell'eventuale PI collegato, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 30. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni del presente bando.

Si precisa a tal fine che il PSA risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata. Il PSA si intende concluso successivamente alla completa realizzazione delle azioni e degli investimenti previsti, al raggiungimento della sufficiente capacità professionale, ove necessario, nonché alla effettiva attuazione del piano colturale/allevamenti zootecnici e delle attività connesse secondo le previsioni definite nel PSA quale situazione *ex – post*.

Qualora il PI ricomprenda la realizzazione di investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative cogenti i cui termini di adeguamento siano scaduti - secondo espressa previsione del PSA - detti investimenti dovranno risultare realizzati inderogabilmente entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, pena la non ammissibilità del PSA e del PI e la conseguente revoca degli aiuti concessi.

Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI/PSA:

- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dall'Allegato 6 al presente bando, nonché alla prevista tempistica di realizzazione del PSA;
- idonea documentazione atta ad evidenziare il rispetto del regime autorizzativo vigente nel caso di impianto-reimpianto vigneti;
- estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;
- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PSA;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili

non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;

- documentazione relativa ai pagamenti dei nuovi canoni di affitto e/o dei ratei del nuovo mutuo effettuati nel periodo di vigenza del PSA, qualora lo stesso abbia previsto quale azione l'ampliamento aziendale;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PSA e del PI;
- attestazione della partecipazione ai corsi di formazione previsti dal PSA;
- in caso di contributo (inteso come sostegno complessivo derivante dalle operazioni 6.1.01 e 4.1.02) richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo l'Allegato 10 al presente bando.

Qualora il PSA risulti completamente realizzato, ma per importo inferiore a quello preventivato, la condizione di ammissibilità del PSA che il premio deve risultare completamente speso per lo sviluppo dell'azienda dovrà risultare comunque verificata.

Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

27.6. Varianti

E' ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario per ogni anno di durata del PSA, qualora si rendano necessarie modifiche al PSA stesso (e al PI collegato, qualora ne ricorra il caso). Nell'anno in cui il PSA si conclude è ammessa la presentazione di una ulteriore richiesta di variante.

Tali varianti dovranno essere debitamente motivate e preventivamente richieste. Il Servizio Territoriale competente potrà autorizzarle previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del premio e dell'eventuale contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

Si precisa che l'ultima richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PSA e del PI e in deroga alla regola generale potrà prendere atto di eventuali varianti "in sanatoria" presentate a consuntivo in Comune per allineare il progetto validato ad eventuali difformità originatesi in fase di realizzazione purché ininfluenti sulla regolarità sostanziale dell'opera dal punto di vista urbanistico,

nonché sui punteggi di merito attribuiti al PI e alla domanda di premio.

In sede di domanda di variante si potrà prevedere anche la modifica della durata del PSA inizialmente definita, fermo restando che resta inderogabile il termine massimo di 36 mesi dalla concessione.

27.7. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente prezzo della CCIAA di Bologna disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzo regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. Le risultanze del c.m.e costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. I valori del prezzo dovranno essere diminuiti del 10% per interventi relativi a ricoveri zootecnici per bovini di superficie superiore a 1.800 mq, e per tutti gli altri ricoveri zootecnici ed altri immobili produttivi se di superficie superiore a 1.000 mq, per tenere nella debita considerazione le economie di scala. Il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

In caso di progetti complessi (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione "Avvertenze generali" del Prezzo regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel PI per spese tecniche generali si intendono comprensive di eventuali costi legati a studi di fattibilità.

Anche per gli investimenti immateriali (studi di fattibilità), al fine di poter valutare la

ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

Infine relativamente ad eventuali nuovi affitti/acquisti di terreni previsti dal PSA, il valore degli stessi dovrà comunque essere oggetto di quantificazione preventiva e a tale scopo la previsione potrà basarsi:

- per gli affitti, sulle Tabelle di valori medi elaborate a livello comunale, ove disponibili, sui valori medi dei canoni determinati dal CRA-INEA, altre fonti documentabili;
- per gli acquisti: sui Valori Agricoli Medi provinciali pertinenti.

27.8. Erogazione del premio relativo al tipo di operazione 6.1.01

Il premio di primo insediamento sarà erogato in due *tranche*:

- la prima, pari al 40% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio e previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione. Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- la seconda, pari al 60% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA e del raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti.

La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà risultare emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

27.9. Erogazione del contributo relativo al tipo di operazione 4.1.02

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PSA e del PI ad esso collegato.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio e all'avvio del PSA, che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione. Qualora nell'ambito del tipo di operazione 4.1.02 il sostegno sia concesso anche per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, a condizione che tale sostegno venga fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento, la liquidazione dell'anticipo dovrà essere successiva alla realizzazione di tali investimenti e sarà subordinata al positivo riscontro del rispetto di tale termine temporale.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Per quanto riguarda la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui sopra si fa riferimento a quanto già precisato al precedente punto 27.8.

Qualora il contributo concesso (da solo o con il concorso dell'importo del premio di primo insediamento) superi i 150.000 Euro, ai fini dell'erogazione sarà necessario allegare già la dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo l'Allegato 10 al presente bando.

28. Controlli

I Servizi Territoriali competenti devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché la selezione in base ai criteri di priorità.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

29. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PSA e del PI sono soggetti a vincolo di destinazione, così come

disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

30. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni

30.1. Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione dell'aiuto da applicare sono riportate nell'Allegato 11 al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari a:

- 1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del premio e dell'eventuale contributo sulla domanda collegata.

30.2. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi gli investimenti/interventi o non consegua i requisiti entro i termini stabiliti nella decisione di concessione del sostegno;
- b) non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 30.1 per il ritardo massimo di 25 giorni di calendario;
- c) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 30.1 e dall'Allegato 11;
- d) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- e) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- f) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- g) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le riduzioni di cui al punto 30.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

31. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto in una specifica deliberazione della Giunta regionale, nella quale saranno disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

32. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.